



COMUNE DI PONTEDERA

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con deliberazione di C .C. n. 6 del 25.02.2014;
modificato con deliberazione del C.C. n. 33 del 28.07.2015;
modificato con deliberazione di C.C. n. 2 del 17.01.2017;
modificato con deliberazione di C.C. n. 13 del 28.02.2017;
modificato con deliberazione di C.C. n.6 del 19.02.2019;
modificato con deliberazione di C. C. n. 15 del 21.05.2020
modificato con deliberazione di C.C. n. 34 del 29.07.2020
modificato con deliberazione di C.C. n. 17 del 20.04.2021
modificato con deliberazione di C.C. n.31 del 30.06.2021

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art.1 - Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2 - Istituzione della tassa sui rifiuti.....	3
Art. 3 - Presupposti della tassa.....	3
Art. 4 - Determinazione della tariffa.....	4
Art. 4/bis – Piano Economico Finanziario.....	5
Art. 5 - Modalità di computo delle superfici.....	5
Art. 6 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio.....	6
Art. 7 - Individuazione di ulteriori superfici da sottrarre all’assimilazione.....	7
Art. 8 – Determinazione di rifiuto.....	7
Art. 8/bis – Rifiuti urbani.....	7
CAPO II - UTENZE DOMESTICHE.....	9
Art. 9 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile.....	9
CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE.....	10
Art. 10 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile.....	10
Art. 10/bis – Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico.....	10
CAPO IV - MODALITA’ GESTIONALI.....	11
Art. 11 - Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente.....	11
Art. 12 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell’occupazione o detenzione.....	12
Art. 13 - Tassa giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati.....	13
CAPO V - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI – ESENZIONI.....	14
Art. 14 - Riduzioni tariffarie.....	14
Art. 15- Riduzioni tariffarie utenze non domestiche.....	18
Art. 16 - Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa.....	18
CAPO VI –RISCOSSIONE – ACCERTAMENTI - SANZIONI.....	20
Art. 17 – Riscossione.....	20
Art. 18 - Funzionario responsabile.....	21
Art. 19 - Controlli.....	21
Art. 20 – Accertamenti.....	22
Art. 21 - Contenzioso.....	23
Art. 22 - Sanzioni e interessi.....	23
Art. 23 - Riscossione coattiva.....	23
Art. 24 - Rimborsi.....	23
CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	24
Art. 25 - Norme finali.....	24
Art. 26 - Entrata in vigore.....	24

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'art. 1, commi 641 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, conformemente alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, nonché al D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116.

Art. 2 - Istituzione della tassa sui rifiuti

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita in tutto il territorio comunale la tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, al recupero e allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni.

Art. 3 - Presupposti della tassa

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
3. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. Sono escluse dalla tassazione le superfici:
 - a) destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - b) destinate esclusivamente e permanentemente a luogo di culto;
 - c) destinate a istituzioni scolastiche statali per le quali si applica l'art. 33-bis del D. L. 31.12.2007 n. 248 come convertito con L. 28.2.2008 n. 31;
 - d) ove si esercitano funzioni e servizi propri dell'amministrazione comunale compresi i locali e aree degli impianti sportivi e delle palestre anche conferiti a terzi e destinati all'esercizio dell'attività agonistico-sportiva, restano soggette TARI solo le zone in cui si trovano punti di ristoro o comunque si svolgono attività di natura commerciale
 - e) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - f) le aree adibite esclusivamente al transito o alla sosta gratuita dei veicoli. Per gli impianti di distribuzione dei carburanti è determinata la superficie convenzionale di mq 20 per ciascuna pompa di erogazione;
 - g) le unità immobiliari in ristrutturazione o dichiarate inagibili e/o non allacciate ai servizi a rete acqua, luce e gas (restano comunque soggette a tassazione nel caso in cui siano dichiarate quale pertinenza di abitazioni o altri immobili anche ai fini di altre imposte);
 - h) le utenze domestiche prive di arredo e comunque non utilizzate, servite da utenze condominiali (acqua, luce e gas) per le quali non è possibile la cessazione autonoma;

5. Per i casi, di cui alle precedenti lettere g) e h), il contribuente deve presentare, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data "evento", apposita dichiarazione sostitutiva, su modello messo a disposizione dal Comune/Concessionario, unitamente alla documentazione comprovante lo stato di fatto dell'immobile e/o dei locali da escludere dalla tassazione. La non assoggettabilità alla tassazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'evento indicato al comma 3, lettere g) e h), si è verificato.
6. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma 4., la non assoggettabilità alla tassazione decorre dal mese successivo a quello di ricezione da parte del Comune/Concessionario, della dichiarazione sostitutiva.
7. Il contribuente è obbligato a comunicare al concessionario il superamento della condizione di fatto entro 60 giorni dal loro verificarsi.
8. Nel caso in cui la ristrutturazione o l'inagibilità o la mancanza di allacci ai servizi a rete riguardi l'unità immobiliare ove il contribuente ha fissato la residenza anagrafica, questi è obbligato a dichiarare ove è domiciliato e a pagare il tributo per i rifiuti per l'unità immobiliare oggetto di domicilio.
9. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
10. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
11. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
12. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 2.

Art. 4 - Determinazione della tariffa

1. La gestione dei rifiuti, attività "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al contratto di servizio stipulato con il gestore.
3. La tariffa è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile e articolata in utenze domestiche e non domestiche.
4. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
5. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti ed i relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36, individuati in base al nuovo metodo tariffario definito dalla deliberazione dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) n. 443 del 31 ottobre 2019 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

7. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

8. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

9. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

10. La tariffa della TARI è approvata dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge n. 296/06, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente. Per il ripristino degli equilibri di bilancio si applica la deroga prevista dall'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e le tariffe possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20 agosto 2000, n. 267.

Art. 4-bis – Piano Economico Finanziario

1. Il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto stabilito dal nuovo metodo tariffario introdotto dalla deliberazione Arera n. 443/2019 e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la validazione. Successivamente, il piano finanziario viene trasmesso all'Arera per la definitiva approvazione, mentre il comune procede con l'approvazione delle tariffe. In caso di inerzia da parte del/i gestore/i o dell'ente territorialmente competente, si applica quanto previsto dall'art. 7 della deliberazione Arera n. 443/2019.

2. Il contenuto del piano finanziario è stabilito sulla base delle norme dell'art. 8 del D.P.R. 158/1999, nonché dell'art. 18 dell'allegato alla deliberazione Arera n. 443/2019 e s.m.i.

3. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma 1, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Art. 5 - Modalità di computo delle superfici

1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie di commisurazione della tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione della tassa è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a propria cura e spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La superficie calpestabile è misurata come segue:

- a) la superficie dei locali assoggettabile a tassa è misurata al netto dei muri, pilastri, ed escludendo i balconi e le terrazze;
- a) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tassa delle utenze non domestiche è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;
- b) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato;
- c) per i locali o le aree ove si svolgono attività produttive, commerciali o di servizi, e nei quali si producono anche rifiuti speciali non assimilati o pericolosi, al cui smaltimento il produttore

provvede direttamente, e per i quali sia difficoltoso individuare con precisione quelli ove si producano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati o pericolosi, si presume che la superficie, ai fini dell'applicazione della quota fissa e della quota variabile della tassa, sia determinata in modo forfettario. La misura della superficie per ciascuna delle sottoelencate attività è definita in misura percentuale rispetto alla superficie calpestabile:

- 40% per le officine meccaniche, riparazione auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto;
- 40% per macellerie, pescherie;
- 40% per le officine di carpenteria metallica e prefabbricati in genere;
- 80% per le tipografie;
- 30% per le autocarrozzerie;
- 60% per la produzione di ceramiche;
- 80% per la decorazione e la molatura;
- 60 % per le falegnamerie;
- 90% per i laboratori di analisi, di odontotecnico e di veterinario;
- 20% per i gommisti;
- 40 % per i calzaturifici;
- 60% per la galvanotecnica e le verniciature;
- 80% per le lavanderie ed i laboratori fotografici;
- 20% per l'artigianato o l'industria chimica;
- 80% per l'artigianato o l'industria tessile;
- 60% per gli ospedali, le case di cura e di riposo;
- 40% per le cantine e frantoi;
- 25% per il florovivaismo;
- 70% per le altre attività.

L'utente deve produrre al Comune/Concessionario idonea documentazione comprovante lo smaltimento a termini di legge dei rifiuti speciali non assimilati o pericolosi.

La documentazione deve essere prodotta all'atto della dichiarazione di cui all'art. 12, oppure all'atto della richiesta di applicazione del presente articolo, e comunque dietro richiesta per iscritto del concessionario. La tassa è applicata a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della richiesta.

3. Ai fini della dichiarazione per la TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tariffa di igiene ambientale di cui all'art. 49 del D. Lgs. 5.2.1997 n. 49 o di cui all'art. 238 del D. Lgs. 3.4.2006 n. 152 o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'art. 14 del D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito con L. 22.12.2011 n.214.

Art. 6 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo art. 7.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

- le superfici adibite all'allevamento di animali;
- le superfici agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice Civile, e della pesca;
- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca,

di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti infetti da malattie infettive.

3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice EER;
- comunicare entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici EER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 7 - Individuazione di ulteriori superfici da sottrarre all'assimilazione.

1. In attuazione della prima parte del terzo periodo del comma 649 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, si individuano, quali aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili, quelle parti di superfici dei locali e/o delle aree scoperte operative detenute generalmente dagli operatori economici ricadenti nelle categorie 20 e 21 di cui al DPR 158/99, ovvero quelle parti di superfici dei locali e/o delle aree scoperte operative ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. In attuazione della seconda parte del terzo periodo del comma 649 dell'art. 1 della Legge 147/2013, si individuano, quali magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegate all'esercizio della attività produttive, quei locali destinati esclusivamente a magazzini adibiti a deposito temporaneo delle materie prime e/o merci purché intermedi e strettamente funzionali al ciclo produttivo esercitato dalle attività industriali e/o artigianali di cui alle categorie 20 e 21 del DPR 158/99, nonché fisicamente contigui alle aree di lavorazione ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

3. Al fine dell'applicazione del comma 2, si precisa che:

- il termine "merci" deve intendersi quale materiale necessario al ciclo produttivo e non prodotti finiti e/o semilavorati pronti per la loro commercializzazione;
- sono esclusi dall'ambito applicativo del presente articolo i magazzini di prodotti finiti e/o semilavorati in quanto funzionalmente collegati all'attività di commercializzazione e non di lavorazione.

4. A pena di decadenza dell'esclusione prevista dal presente articolo, l'azienda interessata dovrà presentare apposita dichiarazione, nei modi e nei tempi previsti dal successivo articolo 12, nella quale dichiarerà le superfici delle aree di produzione di cui al comma 1 e le superfici dei magazzini di cui al comma 2.

Art. 8 – Definizione di Rifiuto

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (TUA) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8 bis – Rifiuti urbani.

1. Sono considerati rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 183 del TUA:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati al successivo articolo 8 bis e prodotti dalle attività riportate nel successivo articolo 8 ter;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

2. Nella tabella che segue sono riportati i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti Ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301
OLII VEGETALI	Oli e grassi commestibili	200125
PRODOTTI ASSORBENTI PER LA PERSONA (PAP)	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)	180104

3. di seguito si elencano le attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b -ter), punto 2):

- Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
- Cinematografi e teatri.
- Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
- Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
- Stabilimenti balneari.
- Esposizioni, autosaloni.
- Alberghi con ristorante.
- Alberghi senza ristorante.
- Case di cura e riposo.
- Ospedali.
- Uffici, agenzie, studi professionali.
- Banche ed istituti di credito.
- Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
- Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
- Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
- Banchi di mercato beni durevoli.

- Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
 - Attività artigianali di produzione beni specifici.
 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
 - Mense, birrerie, hamburgerie.
 - Bar, caffè, pasticceria.
 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
 - Plurilicenze alimentari e/o miste.
 - Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
 - Ipermercati di generi misti.
 - Banchi di mercato generi alimentari.
 - Discoteche, night club.
4. Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.
5. Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

CAPO II - UTENZE DOMESTICHE

Art. 9 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Per le utenze domestiche la tassa è applicata a carico dell'intestatario maggiorenne del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o, negli altri casi, a carico del maggiorenne che ha comunque a disposizione i locali.
3. Per i nuclei familiari residenti nel comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici. Il comune, attraverso i propri uffici anagrafe e centro elaborazione dati, esporta le variazioni anagrafiche secondo la cadenza mensile e le trasmette, sulla base del tracciato record concordato tra le parti, al concessionario.
4. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tassa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà e che sono tenuti a denunciare al concessionario lo stato di fatto di convivenza di più nuclei familiari.
5. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall'utente nella dichiarazione di cui all'art. 12. In mancanza del numero di occupanti dichiarato dall'utente si assume il nucleo di uno, salva la possibilità del soggetto concessionario di accertare il diverso numero di occupanti.
6. Ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, la quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente K_a , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza.
7. Ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, la quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze

domestiche, corretta con un coefficiente K_b , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza.

CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 10 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base del D.P.R. n. 158/1999.
2. Ai fini dell'applicazione della tassa ciascun locale o area delle utenze non domestiche è classificato in relazione alla sua destinazione d'uso tenuto conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.
3. La quota fissa della tassa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione K_c stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza.
4. La quota variabile della tassa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione K_d stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza.
5. Il comune, attraverso il proprio ufficio SUAP e centro elaborazione dati, trasmette mensilmente al concessionario, sulla base del tracciato record da concordare tra le parti, le variazioni relative alle attività produttive in modo che il concessionario possa emettere l'avviso di liquidazione della tassa.

ART. 10-bis – Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
3. Le utenze non domestiche che intendano avviare a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico in conformità alla previsione di cui ai periodi precedenti, sono tenute a comunicare formalmente tale scelta al Comune/Concessionario/Gestore in base al seguente calendario:
 - per l'anno 2021 entro il 31 maggio con effetti a decorrere dal 01-01-2022;
 - per le annualità successive, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere al 01 gennaio dell'anno solare successivo.
4. Per l'anno 2021 le utenze che hanno presentato la comunicazione di uscita dal servizio

pubblico entro il termine del 31 maggio 2021 sono tenute a presentare la documentazione di cui al presente articolo entro e non oltre il termine del 30 settembre 2021.

5. La comunicazione di cui al precedente periodo è valida anche quale comunicazione di variazione dell'utenza ai sensi del successivo art. 12.

6. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti.

7. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree , con decorrenza dall'anno successivo.

8. Dette utenze, purché comprovino mediante attestazione rilasciata dal/i soggetto/i che ha/hanno effettuato l'attività di recupero dei loro rifiuti urbani (differenziati e indifferenziati), sono escluse per intero dalla sola corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (tariffa variabile).

9. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto recupero, tali utenze saranno comunque soggette al pagamento della quota variabile.

10. Rimane impregiudicata comunque l'applicazione della quota rapportata alla componente fissa del servizio (tariffa fissa).

11. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono presentare apposita richiesta al Comune/Concessionario/Gestore del servizio pubblico; detta richiesta deve essere presentata entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura dei costi di riattivazione dell'utenza definita dal Gestore.

12. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in conformità alla previsione contenuta nell'art. 1, co. 649, secondo periodo, della Legge n. 147/2013; in tal caso trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo art. 14, comma 8.

13. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 1, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

CAPO IV - MODALITA' GESTIONALI

Art. 11 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia/Città metropolitana.

3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze

del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

Art. 12 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dalla tassa sui rifiuti, devono presentare apposita dichiarazione al concessionario:

- a) entro 60 giorni dall'inizio del possesso o della detenzione dei locali o delle aree assoggettabili alla tassa;
- a) entro 60 giorni dal verificarsi di variazioni sull'immobile o dalle condizioni soggettive, nonché dalla cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centro commerciale integrato è l'amministratore, o comunque il soggetto che gestisce i servizi comuni, ad ottemperare all'obbligo di dichiarazione, e lo stesso è responsabile del versamento della tassa, ferma rimanendo la responsabilità solidale dei multiproprietari e dei possessori o detentori dei locali che costituiscono il centro commerciale integrato.

2. La dichiarazione per le utenze domestiche deve contenere:

- a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
- a) il codice fiscale;
- b) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- c) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: indirizzo incluso il numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- d) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
- e) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate (foglio, particella, tipo particella, subalterno), nonché le relative superfici calpestabili;
- f) il numero degli occupanti l'immobile nel caso in cui in esso non vi siano soggetti che vi hanno fissato la residenza, oppure le generalità dei componenti i nuclei familiari nel caso in cui due o più nuclei familiari vi abbiano fissato la residenza. Il gestore, acquisite dall'ufficio anagrafe del comune le variazioni dei nuclei familiari, provvede ad aggiornare il numero dei componenti nella banca dati per la determinazione della tariffa;
- g) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree e le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del soggetto dal quale è stato ricevuto l'immobile;
- h) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione;
- i) in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree, le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del soggetto cui è stato rilasciato l'immobile, nonché il nuovo indirizzo presso il quale ricevere eventuali comunicazioni;
- j) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

3. La dichiarazione per le utenze non domestiche deve contenere:

- a) la ragione sociale, la sede o il domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che hanno la rappresentanza;
- a) il codice fiscale e la partita IVA;
- b) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;

- c) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: indirizzo incluso il numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- d) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
- e) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate (foglio, particella, tipo particella, subalterno), nonché le relative superfici calpestabili specificando per ciascuna di esse l'attività che vi è svolta;
- f) il tipo di attività svolta e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- g) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree e le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del soggetto dal quale è stato ricevuto l'immobile;
- h) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione;
- i) in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree, le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del soggetto cui è stato rilasciato l'immobile, nonché il nuovo indirizzo presso il quale ricevere eventuali comunicazioni;
- j) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

4. La decorrenza della tassa per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal mese successivo a quello in cui si è verificato il relativo evento.

5. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, ad eccezione di agevolazioni ed esenzioni.

6. Il caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro 60 giorni dalla variazione medesima.

7. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tariffa di igiene ambientale (TIA) o del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 1, lettere a) e b).

8. Il concessionario, unitamente all'emissione della prima bolletta nel 2014, richiede a ciascun contribuente l'identificativo catastale di ciascun immobile (foglio, particella, tipo particella, subalterno).

9. L'amministrazione comunale può avvalersi anche della banca dati degli identificativi catastali elaborata dal concessionario.

10. In caso di omessa o insufficiente comunicazione dell'identificativo catastale da parte dell'utente, l'amministrazione comunale applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500 ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

11. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20, in caso di presentazione della Dichiarazione da parte dell'utente oltre i termini di cui al comma 1, lettera b), questa ha effetti a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione.

12. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 11, nel solo caso di cessazione delle utenze per perdita del presupposto di cui all'Art. 3, Comma 2 del presente Regolamento, la dichiarazione tardiva avrà comunque effetto retroattivo, a condizione che il dichiarante produca idonea documentazione comprovante la perdita del presupposto e che non siano decaduti i termini per recuperare la tassa nei confronti del soggetto subentrante.

Art. 13 - Tassa giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati.

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al

patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. Il Comune trasmette al concessionario entro il mese di gennaio l'elenco delle utenze non domestiche suscettibili di produrre rifiuti urbani che operano per periodi temporanei e che per il medesimo periodo sono assoggettati a CUP.

5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone da di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.

6. Ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande del territorio comunale di Pontedera titolari di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico mediante l'installazione di manufatti e strutture amovibili c.d. Dehors" che alla data del 15 febbraio 2021 attesteranno di essere in regola con il pagamento della TARIG/TARI, è applicata una riduzione annua della TARIG/TARI del 25% per il 2021 da applicarsi sulla bollettazione.

7. Ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande del territorio comunale di Pontedera che abbiano comunque occupato suolo pubblico mediante l'installazione di manufatti e strutture amovibili c.d. Dehors" fino alla data del 7/1/2021 non sono applicate sanzioni ed interessi per il ritardato pagamento o la mancata dichiarazione TARI/TAREG.

CAPO V - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI – ESENZIONI

Art. 14 - Riduzioni tariffarie

1. Articolazione territoriale. Le utenze che si trovano fuori dal centro abitato hanno diritto ad una riduzione sulla parte fissa della tariffa in misura pari al 50% se la distanza dal più vicino punto di raccolta supera i 500 metri. La distanza è misurata sul tratto pedonale più breve dal cassonetto al confine con la proprietà privata posseduta o detenuta dall'utente. La riduzione è applicata dal mese successivo a quello di presentazione della domanda da parte dell'utente.

2. La distanza è misurata sul tratto pedonale più breve dal cassonetto al confine con la proprietà privata posseduta o detenuta dall'utente. La riduzione è applicata dal mese successivo a quello di presentazione della domanda da parte dell'utente.

3. Non usufruisce del beneficio di cui al comma 1 l'utenza servita dal servizio porta a porta o di raccolta domiciliare e servite da Igenio.

4. Utenze non domestiche non stabilmente attive. Per le utenze non domestiche, i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, si applica la tariffa della categoria corrispondente. Sul totale della tariffa verrà applicato un coefficiente di riduzione pari al 30%. Tale condizione, a pena di decadenza, deve essere obbligatoriamente indicata nella dichiarazione di cui all'art. 12 del presente Regolamento.

5. Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composte, cumulo o altro su superficie non pavimentata di pertinenza dei locali o delle aree per i quali pagano la tassa, è prevista la riduzione della quota variabile della tariffa nella misura del 10%. La richiesta di praticare il compostaggio deve essere presentata dall'utente all'amministrazione comunale che provvede a darne comunicazione al concessionario. La riduzione decorre dal mese successivo a quello in cui è stato consegnato il bio-composter. La verifica della pratica del compostaggio da parte dell'utente è effettuata nel corso

degli anni dall'amministrazione comunale oppure da soggetto terzo individuato dalla stessa amministrazione comunale.

5 bis. Al fine di limitare l'introduzione nei cassonetti dell'organico dei rifiuti riguardanti le potature e l'erba da spazi all'aperto delle utenze domestiche è riconosciuta la riduzione in valore nel limite massimo di conferimento pro-capito come indicato nella tabella Cod. Cer di cui al seguente c. 6.

6. L'utenza domestica che intende conferire al centro di raccolta deve esibire il codice fiscale del contribuente intestatario della "bolletta" TARI. L'utenza domestica che conferisce al centro di raccolta riceve una ricevuta indicante il codice fiscale dell'utente per conto del quale conferisce, ovvero l'intestatario della "bolletta" TARI, il giorno del conferimento, il tipo di rifiuti che conferisce contraddistinto con codice CER, ed il peso di ciascuna tipologia di rifiuto.

7. All'utenza domestica che conferisce al centro di raccolta a propria cura i rifiuti urbani o gli assimilati agli urbani, come identificati dal codice CER della seguente tabella, è riconosciuta la riduzione in valore nel limite massimo di conferimento pro-capite come di seguito elencato per ciascun tipo di rifiuto:

Rifiuto	CER	Peso max persona in Kg a semestre	Sconto €/kg
Rifiuti ingombranti	20 03 07	100	€ 0,20
Olii e grassi commestibili	20 01 25	5	€ 0,27
Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	13 02 08*	7	€ 0,19
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23 contenenti componenti pericolosi	20 01 35	20	€ 0,13
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23 e 20 01 35	20 01 36	5	€ 0,13
Metallo	20 01 40	25	€ 0,20
Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	20 01 38	20	€ 0,17
Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	20 01 34	1	€ 0,33
Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03	20 01 33*	7	€ 0,10
Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	20 01 32	0,5	€ 0,67
Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	20 01 27*	1	€ 0,33
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03	17 09 04	50	€ 0,10
Pneumatici fuori uso (solo utenze domestiche)	06 01 03	10	€ 0,27
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	15 01 10*; 15 01 11*	2	€ 0,17

Gas in contenitori a pressione	16 05 04*; 16 05 05	2	€ 0,17
Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	08 03 18	1	€ 0,33
Abbigliamento	20 01 10	5	€ 0,07
Sfalci d'erba, potature, ramaglie ecc.	20 02 01	60	€ 0,08

La riduzione è applicata sui conferimenti effettuati per il periodo gennaio-giugno e luglio-dicembre. La riduzione spettante viene liquidata nella bolletta di saldo/conguaglio annuale ed è calcolata in base ai conferimenti effettuati durante il periodo luglio-dicembre dell'anno precedente e gennaio-giugno dell'anno in corso. L'importo massimo spettante e liquidato nella bolletta di saldo/conguaglio è determinato in base alla composizione del nucleo familiare dell'intestatario della bolletta, individuato all'Anagrafe della popolazione del Comune di Pontedera alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, per il calcolo del periodo luglio-dicembre ed alla data del 30 giugno dell'anno in corso, per il periodo gennaio-giugno.

8. La tariffa è ridotta, attraverso l'abbattimento della quota variabile, di una percentuale massima fino al 100% per l'utenza non domestica in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante specifica attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero. La riduzione è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione. La quantità di rifiuti urbani effettivamente avviata al recupero è riscontra a consuntivo dal modello unico di denuncia (M.U.D.) riferita all'anno precedente a quello nel quale viene applicata la riduzione; mentre i quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione, saranno determinati in base ai Kd di riferimento ed indicati nel Piano Economico Finanziario approvato dal Consiglio Comunale dell'anno d'applicazione della riduzione. A pena di decadenza, il produttore deve presentare, entro il 30 Aprile di ciascun anno, apposita istanza di riduzione su modello messo a disposizione dal Comune o dal Concessionario, unitamente al modello unico di denuncia (M.U.D.) succitato ed al contratto stipulato con la società che effettua il recupero ed i formulari di identificazione dei rifiuti.

9. La tassa è dovuta per intero in caso di interruzione del servizio per imprevisti o imprevedibili impedimenti organizzativi, per causa di forza maggiore oppure per motivi sindacali a condizione che l'interruzione non abbia una durata continuativa superiore a tre giorni.

10. Le riduzioni concesse hanno effetto anche per gli anni successivi, ove non intervenga una dichiarazione od un accertamento in rettifica.

11. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

12. Per il solo anno 2021 alla luce dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 ed agli indirizzi assunti nel pacchetto di misure ed azioni multi-settoriali a supporto del tessuto economico e sociale di Pontedera complessivamente definito per comodità comunicativa "OPEN PONTERA" si applicano le seguenti riduzioni:

a) Per le utenze non domestiche di cui alle seguenti categorie del DPR n. 158/99 per le quali sia stata disposta la sospensione con i provvedimenti governativi (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti) a causa del COVID-19 riduzione pari al 10% della parte variabile della tariffa:

- 4 limitatamente ai distributori di carburanti

- 6 esposizioni, autosaloni
- 11 Uffici e agenzie
- 12 limitatamente agli studi professionali
- 18 attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- 19 carrozzeria autofficina elettrauto

b) Per le utenze non domestiche di cui alle seguenti categorie del DPR n. 158/99 per le quali sia stata disposta la sospensione con i provvedimenti governativi (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti) a causa del COVID-19 riduzione pari al 25% della parte variabile della tariffa:

- 1 musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 2 cinematografi e teatri
- 4 limitatamente ai campeggi e impianti sportivi
- 5 stabilimenti balneari
- 7 Alberghi con ristorante
- 8 Alberghi senza ristorante
- 13 negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- 15 negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli e antiquariato
- 16 banchi di mercato beni durevoli
- 17 attività artigianale tipo botteghe: parrucchiere barbiere estetista
- 20 attività industriali con capannoni di produzione
- 21 attività artigianali di produzione di beni specifici
- 22 Ristoranti, trattorie, osterie pizzerie p
- 23 Mense, birrerie amburgherie
- 24 bar caffè pasticceria
- 27 limitatamente a fiori e piante e pizza al taglio
- 30 discoteche night club

c) Per le utenze domestiche una riduzione pari al 5% sia della parte fissa che della parte variabile della tariffa.

13. Le attività che non rientrano nelle categorie citate al comma 11 risultanti comunque chiuse con i provvedimenti governativi (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti) a causa del Covid-19, al fine di beneficiare delle riduzioni di cui al comma 11 dovranno presentare entro il 31.10.2021, un'autocertificazione che deve contenere:

- a) la ragione sociale, la sede o il domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che hanno la rappresentanza;
- b) il codice fiscale e la partita IVA;
- c) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- d) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: indirizzo incluso il numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- e) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
- f) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate (foglio, particella, tipo particella, subalterno), nonché le relative superfici calpestabili specificando per ciascuna di esse l'attività che vi è svolta;

g) il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;

h) il periodo in cui l'attività è stata sospesa e le norme o gli estremi dei provvedimenti che ne hanno disposto la sospensione.

Art. 15- Riduzioni tariffarie utenze non domestiche

1. L'utente non domestico che ha superfici assoggettate a tassazioni appartenenti ad una o più delle categorie 13,14,15,17,22,23, e 24 di cui all'allegato 1, tabella 3°, al D.P.R. 27.4.1999 n.158 che conferisce al centro di raccolta il rifiuto contraddistinto dal codice CER 150107 (imballaggi in vetro), oppure dal 150101 (imballaggi di carta e cartone) nonché dal CER 200101 (carta e cartone), è riconosciuta la riduzione in valore nel limite massimo del conferimento come di seguito elencato per ciascun tipo di rifiuto:

Rifiuto	COD.CER	Peso max in KG a semestre	Sconto €/Kg
Imballaggi di vetro	150107	75	0,35 €
Imballaggi di carta	150101	75	0,35 €
Carta di cartone	200101	75	0,35 €

2. Fermo rimanendo la disciplina per il trasporti dei rifiuti **urbani** agli urbani l'utenza non domestica che intende conferire al centro di raccolta deve esibire o il codice anagrafico oppure la partita IVA attraverso la quale risalire al codice anagrafico. Essa riceve una ricevuta indicante il codice anagrafico, il giorno del conferimento, il codice CER conferito e il relativo peso. La riduzione è applicata sui conferimenti effettuati nel periodo gennaio- giugno e luglio-dicembre, ed è liquidata in occasione della prima bolletta successiva al periodo di riferimento nel quale è avvenuto il conferimento.

Art. 16 - Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa

1. Per le utenze domestiche composte da una o due persone entrambe di età non inferiore a 65 anni, non considerando a tal fine le badanti e simili, che occupano locali ad uso abitazione di tipo civile abitazione, economico o popolare o ultrapopolare ovvero rurale risultante da misura catastale, possono usufruire di un'agevolazione pari al 30% della tariffa in presenza di un reddito annuo complessivo determinato in base ai criteri ISEE non superiore ad € 30.000,00.

2. Per le utenze domestiche composte da una o due persone entrambe di età non inferiore a 65 anni, non considerando a tal fine le badanti e simili, che occupano locali ad uso abitazione di tipo civile abitazione, economico o popolare o ultrapopolare ovvero rurale risultante da misura catastale, possono usufruire di un'agevolazione pari al 50% della tariffa in presenza di un reddito annuo complessivo determinato in base ai criteri ISEE non superiore ad € 25.000,00.

3. Per le utenze domestiche composte da una o due persone entrambe di età non inferiore a 65 anni, non considerando a tal fine le badanti e simili, che occupano locali ad uso abitazione di tipo civile abitazione, economico o popolare o ultrapopolare ovvero rurale risultante da misura catastale possono usufruire di un'agevolazione pari all' 80% della tariffa in presenza di un reddito annuo complessivo determinato in base ai criteri ISEE non superiore ad € 9.300,00.

4. In caso di coabitazione di due o più nuclei familiari non si ha diritto a tale agevolazione, con esclusione del caso di due nuclei familiari composti entrambi da una sola persona, entrambi ultrasessantacinquenni.

5. Gli utenti, al fine di usufruire delle suddette riduzioni, devono allegare alla comunicazione originaria o di variazione la documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni richieste.

6. E' prevista una riduzione del 50% della tariffa per i nuclei familiari composti da due o più persone a condizione che il reddito complessivo annuo determinato in base ai criteri ISEE sia inferiore ad € 9.300,00 e che nel nucleo familiare sia presente un soggetto ultrasessantacinquenne. Tale agevolazione non è cumulabile con quella che prevede la riduzione per i nuclei composti da una o due persone ultrasessantacinquenni indicata ai commi 1, 2 e 3.

6.- bis -E' prevista una riduzione del 30% della tariffa per i nuclei familiari monogenitoriali, al cui interno convivono uno o più figli minorenni a condizione che il reddito complessivo annuo determinato in base ai criteri ISEE sia inferiore ad € 12.000,00. Tale riduzione è estesa al 50% della tariffa nel caso il numero dei figli minorenni conviventi con l'unico genitore sia maggiore di tre.

7. La tariffa è ridotta del 50%, per i nuclei familiari di cui fanno parte portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'art.4, comma 1 della L.104/92 non ricoverati e certificati in base alla legge vigente. L'agevolazione si applica su richiesta, da effettuarsi allegando la relativa la documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni alla denuncia originaria o di variazione la documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni

8. Considerato il disagio sopportato dagli abitanti per la vicinanza della discarica, si applica una percentuale di riduzione pari al 17% a coloro che risultano residenti (solo relativamente alle abitazioni ed eventuali pertinenze con esclusione di ogni altro insediamento) nelle seguenti vie: v. Delle Calende, v. Podere Cincinnato, v. Di Lavaiano, v. Dei Panieracci, v. di Santa Gemma, v. Di Gello Est, v. delle Idi di Marzo e v. Santa Lucia Sud, Via Vecchia della scuola, Via del Casone, Via del Progresso e Via del Podere, Via del Fossetto, Via del Popolo, Via della Vittoria, Via della Pace, Via G. Ambrosoli, via U. Terracini, via F. Parri, via di Chierichello, via della fornace, via delle melorie, via podere degli olmi, via dei poggi, via della posta, via di ponte di viarello, via della ciminiera, via L. Pirandello, Via G. Deledda, via F. Petrarca, Piazza Michelangelo, Via T. Tasso, Via V. Tobagi, via Santa Lucia nord, largo Santa Lucia, via G. Boccaccio, via G. Verga, via vicinale di mezzo, via del ceppo, via del fosso nuovo, via Pio la Torre, via I. Silone, via della Badia, via del pian di rotina, via del bientinese, via delle quadrelle, via di rio moneta, Via Italo Calvino, Via Rio Pozzale, Via Provinciale di Gello Ovest;

9. Alle strutture residenziali sanitarie assistenziali (RSA) a gestione convenzionata con Enti Pubblici e alle strutture residenziali assistenziali (RA) sempre a gestione convenzionata con Enti Pubblici si applica una riduzione del 50% sulla parte fissa della tariffa. Tale circostanza deve essere comunicata al concessionario e corredata di copia della convenzione stipulata con l'ente pubblico e la riduzione viene applicata a partire dal mese successivo a quello di presentazione dell'istanza. L'utente è altresì obbligato a comunicare al concessionario il superamento delle circostanze di cui al primo periodo del presente comma entro sessanta giorni dal loro verificarsi. In caso di inottemperanza si applicano le penali indicate all'art. 22 commi 1 e 2 del presente regolamento.

9-bis Sono esenti dalla TARI gli spazi di proprietà comunale utilizzati in convenzione per finalità culturali (come centri espositivi, spazi per dibattiti, ecc.) da associazioni senza fine di lucro. Restano soggetti comunque alla tassa tutti gli spazi non connessi alle citate

attività culturali eventualmente destinate al ristoro o ad altri usi anche se posti all'interno di tali strutture e di proprietà del comune Tale circostanza deve essere comunicata al concessionario e corredata di copia della convenzione stipulata con l'ente pubblico con indicazione degli spazi utilizzati per le citate finalità culturali e quella destinata ad altri usi , l'agevolazione viene applicata a partire dal mese successivo a quello di presentazione dell'istanza. L'utente è altresì obbligato a comunicare al concessionario il superamento delle circostanze di cui al primo periodo del presente comma entro sessanta giorni dal loro verificarsi. In caso di inottemperanza si applicano le penali indicate all'art. 22 commi 1 e 2 del presente regolamento.

10. Tutte le agevolazioni di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui al punto 8) che viene inserita d'ufficio, sono concesse previa richiesta da parte dell'utente ed hanno valenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

11. La copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni tariffarie, contributi ed esenzioni di cui al presente articolo può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio. Qualora eccedano tale limite la relativa copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale.

12. Le richieste di agevolazione tariffaria devono essere accompagnate da dichiarazione ISEE relativa ai redditi dell'anno precedente e debbono essere presentate al concessionario annualmente entro il termine del 31 dicembre. L'agevolazione tariffaria è computata a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza.

CAPO VI –RISCOSSIONE – ACCERTAMENTI - SANZIONI

Art. 17 – Riscossione

1. La riscossione della TARI è effettuata dal concessionario iscritto nell' apposito albo di cui all'art.53 dello stesso D.Lgs. 446/1997, al quale Il Comune può, ai sensi dell'art. 52 , comma 5, del D.Lgs. 446/1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI.

2. Il concessionario emette l'avviso bonario di liquidazione relativo al periodo gennaio giugno, e comprendente l'eventuale conguaglio per i periodi precedenti, entro il mese di aprile da pagarsi in due rate scadenti nel mese di aprile e nel mese di maggio. Per l'anno 2020 il concessionario emette l'avviso bonario di liquidazione entro il mese di settembre 2020, da pagarsi in due rate scadenti nel mese settembre e nel mese di ottobre. Per l'anno 2021 il concessionario emette l'avviso bonario di liquidazione entro il mese di luglio 2021, da pagarsi in due rate scadenti nel mese luglio e nel mese di agosto.

3. Il concessionario emette l'avviso bonario di liquidazione relativo al periodo luglio dicembre, e comprendente l'eventuale conguaglio per i periodi precedenti, entro il mese di ottobre da pagarsi in due rate scadenti nel mese di ottobre e nel mese di dicembre . Per l'anno 2020 il concessionario emette l'avviso bonario di liquidazione entro il mese di novembre 2020, da pagarsi in due rate scadenti nel mese di novembre e nel mese di dicembre. Per l'anno 2021 il concessionario emette l'avviso bonario di liquidazione entro il mese di ottobre 2021, da pagarsi in due rate scadenti nel mese di ottobre e nel mese di novembre.

4. Il versamento delle prime tre rate ,determinato nella misura del 75% della tassa dovuta per l'intero anno, è eseguito sulla base delle tariffe dell'anno precedente. Il versamento della quarta rata (saldo/conguaglio), ovvero quella con scadenza a dicembre, è calcolata applicando le tariffe approvate dal Consiglio Comunale e pubblicate nell'apposita sezione del portale del federalismo

fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, a saldo della TARI dovuta per l'intero anno, con conguaglio rispetto alle rate in acconto.

5. Per l'anno 2014, qualora le tariffe non siano approvate in tempo utile per poter essere liquidate con l'avviso bonario di liquidazione da emettere nel mese di aprile 2014, in considerazione della sostanziale continuità con la TARI e della omogeneità dei criteri in base ai quali vengono determinate e applicate le tariffe, la tassa sarà liquidata in base alle tariffe TARES in vigore nell'anno 2013.

6. L'utente deve provvedere al pagamento dell'avviso bonario di liquidazione, salva la facoltà di richiederne la rettifica che, qualora accolta dal concessionario, sarà oggetto di conguaglio al momento dell'emissione del successivo avviso. In deroga al periodo precedente, il concessionario deve provvedere alla rettifica dell'avviso bonario di liquidazione in caso di dichiarazione di cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione dell'immobile.

7. Gli avvisi bonari di liquidazione sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate come corrispondenza ordinaria, e sono corredati dagli strumenti di pagamento offerti dai servizi elettronici in modo da semplificare l'adempimento da parte del contribuente.

8. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso bonario di liquidazione. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso bonario di liquidazione non esime il contribuente dal versare la tassa. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione della tassa.

9. Ai contribuenti non in regola con il pagamento della tassa è notificato, l'avviso di liquidazione del tributo in luogo dell'avviso bonario con spese postali a carico del contribuente.

10. L'avviso bonario di liquidazione o l'avviso di liquidazione è determinato sulla base dei dati risultanti al concessionario (numero di componenti, superfici ecc.) e contiene i conguagli dei periodi precedenti.

11. In caso di omesso o insufficiente pagamento dell'avviso bonario, è notificato al contribuente l'avviso di liquidazione da corrispondere in unica soluzione.

12. Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all'emissione dell'avviso bonario di liquidazione o all'emissione dell'avviso di liquidazione o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a 12 euro. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.

13. Le disposizioni di cui al comma 11 non si applicano alla tassa giornaliera di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

14. Il concessionario con scadenza decadale riversa all'amministrazione comunale quanto incassato dai contribuenti e rendicontato.

15. Eventuali richieste di rateizzazione devono essere presentate al concessionario il quale decide in ragione delle condizioni obiettive del contribuente e dell'apposito regolamento.

Art. 18 - Funzionario responsabile

1. Il concessionario designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, compresa la determinazione dell'eventuale rimborso da comunicare al comune e al contribuente, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 19 - Controlli

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree

assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:

- a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
- a) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
- b) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 o 117-bis del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

Art. 20 – Accertamenti

1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.

2. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il concessionario può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui ai commi precedenti, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

4. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:

- del contribuente;
- dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
- dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
- della tariffa applicata e relativa deliberazione.

5. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:

- l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
- il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
- l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela.
- l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.

6. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.

7. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica.

Art. 21 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l'avviso di liquidazione ovvero il ruolo coattivo, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D. Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60, giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 18 citato.

3. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione di cui al D. Lgs. n. 218/1997.

Art. 22 - Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo si procede all'accertamento dell'omesso o insufficiente versamento con l'applicazione della sanzione del 30% ai sensi Articolo 1, comma 695, della Legge del 27 dicembre 2013 n. 147.

2. In caso di omessa o infedele dichiarazione, si procede all'accertamento con l'irrogazione della sanzione:

- per infedele dichiarazione, del 75% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro, per ciascun anno accertato;
- per omessa dichiarazione, del 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro, per ciascun anno accertato;

3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693 dell'art. 1 della L. 27.12.2013 n. 147, si procede con l'addebito, mediante atto di irrogazione della sanzione, della sanzione nella misura fissa pari ad € 300,00, ai sensi del comma 698 dell'art. 1 della L. 27.12.2013 n. 147.

4. Ai sensi del comma 699 dell'art. 1 della L. 27.12.2013 n. 147, le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

5. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi legali.

Art. 23 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è svolta dal concessionario ai sensi delle disposizioni vigenti. Le spese di procedura per la riscossione coattiva sono a carico del contribuente, in via ordinaria, nella misura del 5% del carico.

2. Tutte le spese per gli atti procedurali e quant'altro necessari giuridicamente per il recupero della debenza verranno addebitate al contribuente moroso.

Art. 24 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al concessionario il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al soggetto concessionario del servizio, dalla richiesta di rimborso.

3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il concessionario predispone gli atti di rimborso e comunica al comune e al contribuente il rimborso della tassa riconosciuta non dovuta entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta da parte del contribuente.

CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25 - Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti il tributo comunale su rifiuti e servizi, si applicano le disposizioni di legge e del vigente Regolamento delle entrate e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 26 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge ed è applicato a partire dal primo di gennaio dell'anno 2019.